

Attualità

Un coffee break territorialmente rilevante

16 Novembre 2006

Il documento di prassi prende in esame la disciplina Iva da applicare alle prestazioni di servizi rese in conferenze organizzate in Italia da un'un'associazione senza scopo di lucro, con sede in Olanda

Thumbnail Image not found or type unknown La **risoluzione n. 131/E** del 13 novembre scorso contiene alcune rilevanti interpretazioni in materia di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Il caso affrontato dall'Agenzia delle entrate riguarda un'associazione senza scopo di lucro, con sede in Olanda, che persegue tra i propri obiettivi l'organizzazione di conferenze.

Tale associazione intende organizzare una conferenza in Italia per il tramite di una società italiana specializzata in tale attività, la quale si occuperà della prenotazione degli alberghi, della fornitura degli *stand*, del *catering*, eccetera.

A fronte dell'organizzazione, l'associazione percepirà, senza ritrarne alcun utile:

1. le quote di iscrizione, che attribuiscono il diritto alla partecipazione ai lavori, alla fornitura di materiale scientifico, alla partecipazione alla cena sociale e ai *coffee break*
2. i contributi provenienti da imprese multinazionali nel settore delle telecomunicazioni per potere disporre di locali ove pubblicizzare i propri servizi e prodotti.

Tutto ciò premesso, l'associazione ritiene che la descritta fattispecie non assuma rilevanza né ai fini delle imposte sui redditi, perché l'attività esercitabile in Italia non configura una stabile organizzazione, né ai fini Iva, perché le operazioni sono poste in essere da soggetto privo della qualifica di imprenditore, fermo restando il diritto al rimborso dell'Iva corrisposta sugli acquisti effettuati in Italia, ai sensi dell'articolo 38-ter del Dpr n. 633 del 1972.

Con riferimento alle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate, pur ravvisando l'esercizio in Italia di *"un'attività oggettivamente qualificabile come avente natura commerciale"*, essendo caratterizzata dal requisito dell'abitudine nell'organizzazione di conferenze, ha ritenuto non sussistente una stabile organizzazione in ragione della *"brevità dell'evento che si realizza con lo svolgimento della conferenza in questione (quattro giorni, dal 15 al 18 maggio 2006)"*.

Più articolato è l'iter logico-argomentativo seguito dall'Amministrazione finanziaria con riferimento all'Iva.

Punto di partenza è l'individuazione di un esercizio abituale di un'attività imprenditoriale, *"sia pure in via secondaria"* da parte dell'associazione olandese: di qui l'attribuzione alla stessa della veste di soggetto passivo d'imposta ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Ebbene, secondo l'Agenzia delle entrate, i servizi di cui al precedente punto 1 vanno qualificati unitariamente come *"una prestazione relativa ad un evento di natura culturale, territorialmente rilevante nel luogo di materiale esecuzione (art. 7, quarto comma, lett. b) del D.P.R. n. 633 del 1972"*. Tale qualificazione comporta il superamento del precedente orientamento espresso nella risoluzione n. 189 del 1996.

Alle prestazioni pubblicitarie di cui al precedente punto 2 trova applicazione il combinato disposto di cui agli articoli 9, paragrafi 1, 2 e 3 della VI direttiva, e 7, quarto comma, lettere d) e f), del Dpr n. 633 del 1972.

Il che comporta che tali servizi prestati da un soggetto residente in altro Stato membro dell'Unione europea:

- se sono richiesti da soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, sono imponibili in Italia
- se sono richiesti da soggetti di altri Stati membri non esercenti imprese, arti o professioni, sono imponibili nel Paese del prestatore (Olanda)
- se sono richiesti da soggetti passivi d'imposta di altro Stato membro, sono imponibili in tale Stato
- se sono richiesti da soggetti passivi ovvero privati consumatori residenti o domiciliati in Paesi terzi, sono imponibili in Italia, se utilizzati nel territorio dello Stato.

La risoluzione si sofferma poi sulle modalità del rimborso.

A tal fine, tenuto conto che l'associazione ha effettuato operazioni attive nel territorio dello Stato, *"per recuperare l'imposta non può ricorrere alla procedura disciplinata dall'art. 38ter del D.P.R. n.*

633 del 1972. A tal fine il soggetto istante potrà identificarsi direttamente in Italia (art. 35ter del D.P.R. n. 633 del 1972) ovvero nominare un rappresentante fiscale (art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972)”.

Infine, se alcuni tra i committenti dei servizi non rivestono la qualifica di soggetti passivi d'imposta residenti, non potendo gli stessi procedere all'autofatturazione delle operazioni, l'associazione sarà comunque tenuta a identificarsi in Italia ai fini Iva per l'assolvimento degli obblighi fiscali.

di

Michele Andriola

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/coffee-break-territorialmente-rilevante>